

**COMUNE DI GAGLIANO
DEL CAPO**

***REGOLAMENTO SULLE AFFISSIONI
DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI
SPAZI COMUNALI***

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da agenzie di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate.
2. La superficie da destinare complessivamente alle affissioni dirette, a favore delle agenzie di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, non può eccedere la misura percentuale massima del 30% del numero di plance complessivamente disponibili sull'intero abitato incluse le frazioni.

Art.2

Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci pubblici e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposito elenco predisposto ed aggiornato l'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Tributi, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 3

Modalità di affissione e defissione

1. I soggetti interessati dal presente Regolamento, ovvero le Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, possono essere autorizzati alle affissioni dei manifesti, previa presentazione di apposita richiesta agli Uffici Comunali competenti.
2. La ripartizione degli spazi avverrà annualmente in base al numero dei soggetti che ne hanno fatto richiesta sul totale delle plance disponibili sull'intero abitato (frazione incluse), nei limiti della percentuale di cui all'art. 1.
3. L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:
 - a) per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 70x100 cm;
 - b) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci e ha l'obbligo, al momento della defissione, di pulire lo spazio che occupava;
 - c) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, senza che siano scaduti i termini di affissione. Gli annunci scaduti possono essere coperti o rimossi, a partire dai più vecchi;
 - d) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
 - e) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi tre giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro tre giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario.

4. Nel caso in cui si richieda l'affissione dei manifesti funebri al Servizio di Pubbliche affissioni, le affissioni verranno effettuate nelle modalità proprie del Servizio comunale e/o gestore del servizio.

Art.4

Pagamento del diritto

1. Per l'effettuazione delle affissioni di annunci pubblici e di ringraziamento è dovuto al Comune/Concessionario un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio.

2. Le Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale/Concessionario provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.lgs. 507/1993 (diritto di urgenza) e di cui all'art. 61 c.9 del Regolamento Comunale delle pubbliche affissioni.

3. Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva le Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate debbono provvedere a denunciare l'affissione all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta del certificato necroscopico, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti, con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del D. Lgs. n°507/93, il primo giorno feriale utile.

4. L'ufficio preposto alla gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni porrà in essere tutte le iniziative necessarie a favorire le imprese nell'assolvimento delle obbligazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 5

Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.

2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.

3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve riportare tassativamente i seguenti requisiti:

- a) va riportata, in alternativa, una delle seguenti diciture: "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2.

4. E' vietata la cessione degli spazi assegnati a terzi.

Art. 6

Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 e 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00

ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare, in misura ridotta, la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

3. Il comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini e alla copertura delle pubblicità in violazione del presente regolamento.

4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.

5. Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Servizio Tributi, è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza – ingiunzione, ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. Della legge n° 689/81.

6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art.7 bis del D. Lgs. n°267/2000 e della legge n°689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.